



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Mastrocola Antonietta**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**dott. D'Ambrosio Fabio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>43</b>	<b>08/08/2017</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

Oggetto:

*definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____



## *Giunta Regionale della Campania*

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- che l'art. 11 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, prevede la possibilità, per il contribuente, di definire le controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario per le quali il relativo ricorso sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto stesso e non passate in giudicato alla suddetta data, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate con il pagamento della tassa e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e la disapplicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi esattoriali;
- che, ai sensi del 4° comma dell'art. 11 sono escluse dalla definizione agevolata le controversie di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma;
- che, in sede di conversione del decreto, con legge n. 96 del 21/6/2017, veniva introdotto il comma 1-bis che prevede la facoltà, per gli enti territoriali, di prevedere, entro il 31 agosto 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 11 anche per le proprie controversie tributarie;
- che, in data 21 luglio 2017, veniva adottato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 140316/2017 recante le modalità attuative della definizione agevolata di cui all'art. 11 del D. L. 50/2017;
- che il suddetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prevede che "...l'ente territoriale stabilisce autonomamente, nei limiti legislativi, le modalità attuative del predetto art. 11 ...eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito nel presente provvedimento...";
- che, con delibera n. 519 dell'1/8/2017, la Giunta regionale stabiliva, per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania quale ente impositore ed in cui il relativo ricorso sia stato notificato alla Regione entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 e non definite con sentenza passata in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017;
- che, con la succitata deliberazione, la Giunta regionale stabiliva, altresì, di demandare alla Direzione Generale Risorse Finanziarie la definizione, con proprio atto, delle modalità attuative con riferimento, in particolare, all'approvazione del modello di domanda di definizione agevolata, alle modalità di presentazione della domanda ed alle modalità di versamento delle somme dovute;

RITENUTO di dover provvedere alla definizione delle suddette modalità attuative,

### **DECRETA**

per i motivi precedentemente formulati, che si intendono integralmente riportati, di:

- 1) approvare le sottoelencate modalità per la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania quale ente impositore.

#### - CONTROVERSIE DEFINIBILI

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte la Regione Campania, per essere stata citata in giudizio o per essere intervenuta nel processo, quale ente



## *Giunta Regionale della Campania*

impositore ed in cui il relativo ricorso sia stato notificato alla Regione (od all'Agente della riscossione nel caso in cui la Regione non citata in giudizio sia intervenuta successivamente nel processo) entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 (24 aprile 2017) e non definite con sentenza passata in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.

Sono escluse dalla definizione le controversie nelle quali non è parte processuale la Regione Campania, le controversie di cui al 4° comma, lettere a) e b) dell'art. 11 del D.L. 50/2017, quelle concernenti dinieghi di rimborso o di agevolazioni o, comunque, di importo non determinabile. Sono ancora escluse dalla definizione le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata si è già perfezionata la conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992.

Ai sensi del 6° comma dell'art. 11 del D.L. 50/2017 in caso di ricorso cumulativo, con il quale sono stati impugnati più atti impositivi, deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata per ciascun atto impugnato;

### – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda deve essere presentata alla "Giunta regionale della Campania, Direzione Generale Risorse per le Finanziarie, Centro Direzionale, Isola C 5 – 80143, Napoli", sull'apposito modello, allegato al presente decreto, entro il 2 ottobre 2017 con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta al protocollo della Direzione Generale;
- invio a mezzo raccomandata A.R. (in tal caso vale la data di spedizione);
- invio a mezzo posta certificata all'indirizzo [dg13.contenziosotributario@pec.regione.campania.it](mailto:dg13.contenziosotributario@pec.regione.campania.it).

La Direzione Generale Risorse Finanziarie provvederà, in caso di entrate tributarie gestite da altre Direzioni Generali, alla trasmissione alla Direzione Generale competente per la relativa istruttoria;

### – SOGGETTI LEGITTIMATI

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del D.L. 50/2017, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del ricorso di primo grado, da quello che è subentrato nel processo o dal soggetto comunque legittimato ad agire in nome e per conto di detti soggetti;

### – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario o versamento su conto corrente postale con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione della domanda, allegate al presente decreto. La somma dovuta per la definizione è data da tutti gli importi dovuti alla Regione Campania e richiesti con l'atto impugnato (tassa, interessi e spese) con esclusione delle sanzioni irrogate e degli eventuali interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73. Se nell'atto impugnato gli interessi applicati sono stati calcolati ad una data antecedente a quella di notifica dell'atto stesso, detti interessi devono essere ricalcolati fino alla effettiva data di notifica al contribuente. Sull'importo dovuto a titolo di tassa sono, inoltre, dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/1973 dalla data di notifica dell'atto e fino al sessantesimo giorno successivo.

Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione, ovvero, in un massimo di tre rate. La prima rata è pari al 40% del totale dovuto e deve essere versata prima della presentazione della domanda di definizione e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2017. La seconda rata, di importo pari al 40% del totale dovuto deve essere versata entro il 30 novembre 2017 e la terza, di importo pari al 20% entro il 2 luglio 2018. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.

Non è ammesso il pagamento rateale se il totale dovuto è inferiore ad euro duemila.



## *Giunta Regionale della Campania*

Copia della ricevuta di pagamento dell'intero importo o, in caso di versamento rateale, della prima rata deve essere allegata alla domanda di definizione agevolata;

- 2) Approvare il modello per la domanda di definizione agevolata e le relative istruzioni per la compilazione, allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- 3) Precisare che, per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 11 del D.L. 50/2017, nonché con la delibera di Giunta regionale n. 519/2017 e con il presente decreto ed i relativi allegati, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 140316/2017 del 21 luglio 2017;
- 4) Trasmettere il presente decreto all'Avvocatura regionale ed a tutte le Direzioni Generali ed Uffici equiparati;
- 5) Prevedere la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione.

La Direttrice Generale  
Dott.sa A. Mastrocola